

Controdeduzioni Snam Rete Gas alle osservazioni presentate nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., relative alla variante di tracciato del metanodotto Foligno – Sestino nei comuni di Gubbio e Gualdo Tadino, prescrizione E 36 del decreto VIA DVA – 2011 – 0000256 del 16/05/2011

Di seguito si riportano il/i soggetto/i che hanno sottoscritto le osservazioni, il luogo e la data

- a) Gruppo di Intervento “Giuridico Onlus” e “Comitato interregionale No Tubo”, nota inviata con e-mail del 13.09.2012
- b) “Comitati cittadini per l’ambiente”, Sulmona 15.09.2012
- c) WWF Italia Sezione Regionale Umbria, Perugia 14.09.2012
- d) C.A.I. Gruppo Regionale Umbria, Terni 14.09.2012

Le osservazioni pervenute sono sostanzialmente simili ad altre già presentate nell’ambito delle procedure di Valutazione dell’impatto ambientale inerenti i gasdotti facenti parte della “Rete Adriatica” (note Snam del 15.01.2010 e del 15.04.2010) in parte riprese di seguito, in particolare:

In merito allo scopo dell’opera si ribadisce che:

- lo scopo complessivo dell’opera non è rappresentato dalla sola finalità di realizzare nuove capacità di trasporto richieste dal rigassificatore di Brindisi, ma anche di garantire il trasporto dei volumi di gas attualmente immessi dai punti di Entrata da Sud nonché lo sviluppo di nuove importazioni, necessarie per diversificare le fonti interne ed esterne e le rotte di approvvigionamento.
- British Gas non è partner di Snam Rete Gas, ma un utente che ha richiesto l’accesso alla rete con conseguente obbligo, da parte di Snam Rete Gas, ai sensi della normativa comunitaria (articoli 18 e seguenti della direttiva 2003/55/CE e, da ultimo, articoli 32 e seguenti della direttiva 2009/73/CE) e nazionale (articolo 24, d.lgs. 164/00, nonché – con riferimento specifico ai nuovi interconnettori internazionali e ai nuovi impianti GNL – articolo 1, comma 17 e seguenti, legge 239/04 e D.M. 28 aprile 2006), di realizzare eventuali nuove capacità di trasporto in relazione alle nuove esigenze degli utenti, purché le opere richieste siano fattibili dal punto di vista tecnico ed economico, e di provvedere alla programmazione degli investimenti necessari a mantenere la rete in condizioni di affidabilità e sicurezza ed a svilupparla secondo i fabbisogni di capacità previsti per gli utenti del servizio di trasporto.

1. Mancata sottoposizione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS

Nelle osservazioni si ritiene che la Rete Adriatica sia “*un’opera le cui parti sono funzionalmente connesse e programmate per realizzare un’unica struttura per il trasporto del gas metano da Massafra a Minerbio*” e che “*l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’opera deve, pertanto, essere assoggettata a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica – V.A.S., qualora sia presa in considerazione quale “piano o programma” (direttiva n. 2001/42/CE)*”.

Snam Rete Gas S.p.A. non è titolare di piani o programmi assoggettati a VAS secondo quanto stabilito dall’articolo 2 (definizioni), comma 1, punto a), della direttiva 42/2001/CE e dall’art. 5 (definizioni), comma 1, punto e) del D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Infatti, dette norme definiscono i piani e programmi soggetti a VAS come “*gli atti o provvedimenti di programmazione e pianificazione che 1)sono elaborati e/o adottati da un’ autorità oppure predisposti da un’ autorità per essere approvati... , e 2) siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative*”.

Sotto un primo profilo di analisi - per quanto attiene i piani **elaborati** oppure **predisposti** da un’ autorità - è di immediata evidenza che Snam Rete Gas non è un soggetto qualificabile come autorità in quanto la sua natura giuridica è quella di una società per azioni, operante in un mercato regolato, che non esercita alcuna potestà amministrativa.

Snam Rete Gas S.p.A. infatti, non è una persona giuridica creata dallo Stato, non è dotata di poteri pubblici e non gode di nessuna supremazia rispetto ad altri soggetti (c.d. *imperium*) concretatesi in potere normativo, tributario, ecc.

Per quanto attiene un secondo profilo di analisi della norma in esame - piani **adottati** da una autorità - va ricordato che Snam Rete Gas non sottopone, e non ha l’obbligo normativo di sottoporre, alcun piano alla adozione di un’ autorità.

Snam Rete Gas S.p.A., infatti, non deve attendere la conclusione di alcun iter formale di adozione prima di poter considerare definitivi ed immodificabili i propri programmi.

Per quanto attiene un eventuale confronto di regime fra Terna, impresa esercente l’attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica, e Snam Rete Gas, impresa esercente l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale, è solo il caso di ricordare che:

- mentre Snam Rete Gas esercita un’attività libera di interesse pubblico (artt. 1 e 8 d.lgs. 164/00 e art. 1, comma 2, lett. b, legge 239/2004), la società Terna esercita un’attività in regime concessorio (articolo 1 d.lgs. 79/99 e art. 1, comma 2, lett. c, legge 239/2004);
- la convenzione che disciplina la concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica impone al concessionario l’onere di predisporre ed aggiornare annualmente il programma triennale di sviluppo di cui all’art. 9, comma 1 della convenzione stessa.

2. Mancata sottoposizione del progetto ad un unico procedimento di valutazione ambientale – VIA

Nelle osservazioni si ritiene che la Rete Adriatica sia “*un’opera le cui parti sono funzionalmente connesse e programmate per realizzare un’unica struttura per il trasporto del gas metano da Massafra a Minerbio*” e che “*l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’opera deve, pertanto, essere assoggettata ... ad un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale V.I.A. (direttive n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE) qualora sia considerata quale “opera” unitaria*”.

In primo luogo, occorre ribadire che i tratti di metanodotto facenti parte della Rete Adriatica perseguono finalità parziali – locali venendo a costituire lotti funzionali del progetto che conservano una loro autonomia tecnica ed economica. In particolare, i singoli lotti consentono di potenziare localmente le reti esistenti, costituendo importanti magliature delle reti medesime e potenziando la capacità di compressione sulle strutture già in esercizio, in modo da conferire maggiore flessibilità ed affidabilità al sistema di trasporto.

Pertanto, la scelta di dividere la Rete Adriatica in lotti funzionali non è il frutto di un’arbitraria scelta del proponente ma risponde a concrete esigenze di ordine tecnico ed economico.

Si contestano, inoltre, le argomentazioni degli osservanti laddove sostengono che “*la prassi amministrativa seguita è in palese violazione delle disposizioni nazionali che impongono la*

valutazione complessiva degli interventi proposti, come autorevolmente interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e amministrativa nazionale”.

Contrariamente a quanto sostenuto nelle osservazioni, risulta evidente che la prassi seguita da Snam Rete Gas per le procedure di VIA relative alla Rete Adriatica non è elusiva della normativa europea in quanto tanto l'infrastruttura nel suo complesso quanto i singoli tratti funzionali hanno formato oggetto di valutazione di impatto ambientale.

A questo riguardo tutti i 5 tratti della Rete Adriatica hanno ottenuto i decreti di valutazione positiva dell'impatto ambientale, emanati di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in particolare:

- 1) Massafra – Biccari in data 27/10/2009
- 2) Biccari – Campochiaro in data 7/05/2009
- 3) Sulmona Foligno e centrale di Sulmona in data 7/03/2011
- 4) Foligno – Sestino in data 16/05/2011
- 3) Sestino – Minerbio in data 9/12/2008

Si ritiene opportuno precisare che gli iter relativi alle procedure di VIA dei singoli metanodotti sono stati tra di loro strettamente coordinati, ed infatti:

- unico è il soggetto richiedente;
- unica è l'autorità procedente – il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – che gestisce i tratti funzionali oggetto delle procedure di VIA in atto quali parti dell'opera “Ulteriore potenziamento dell'importazione dal Sud”;
- la documentazione depositata nell'ambito della procedura di VIA relativa al singolo tratto funzionale contiene ampi riferimenti all'infrastruttura nel suo complesso.

3. Tratto specifico oggetto della Variante proposta

Il tracciato della variante, di cui alla prescrizione E.36 del Decreto di valutazione di impatto ambientale del 16.05.2011, si sviluppa tra le località “Biagetto” e “Pianacce” venendo ad interessare in successione i territori comunali di Gualdo Tadino e di Gubbio. La realizzazione della stessa modificazione di tracciato comporta un incremento di circa 1,205 km dello sviluppo lineare della condotta, risultante da un aumento di 0,335 km della percorrenza nel territorio comunale Gualdo Tadino (che complessivamente passa pertanto da 14,870 km a 15,205 km), ed un aumento di 0,870 km della percorrenza nel Comune di Gubbio (che passa da 30,930 a 31,800 km).

La variazione di tracciato è stata sviluppata per superare le criticità relative all'andamento originario della condotta evidenziate dai funzionari dell'Amministrazione regionale nel corso dell'iter procedurale della VIA. In particolare, le maggiori obiezioni si erano manifestate per i quattro consecutivi attraversamenti del corso del Torrente Saonda, nell'ambito del Sito di Importanza Comunitaria “Boschi del Bacino di Gubbio”. (Determinazione Dirigenziale n. 3695 del 24.04.2009 della Regione Umbria),

Il tracciato della condotta, per quanto possibile, è stato posto in adiacenza alla sede della Strada Statale n. 219 di recente realizzazione, sfruttando in questo modo il varco di passaggio creato dalla stessa infrastruttura viaria.

Malgrado la variante venga a interessare l'areale del Sito per una percorrenza complessiva superiore a quanto registrato lungo il tracciato originario, la realizzazione dell'opera comporterà un minore disturbo agli habitat naturali presenti nel Sito.

L'interferenza lungo il tracciato della variante, infatti, si verifica, per la maggior parte, in ambiti destinati alle pratiche agricole, evitando gli attraversamenti dell'alveo del Torrente Saonda e delle relative fasce di vegetazione ripariale.

L'unica formazione boschiva lungo la stessa variante è attraversata sfruttando il varco esistente in corrispondenza di una strada campestre che ripercorre in parte il tracciato del metanodotto "Derivazione per Gualdo Tadino DN 150 (6")", in esercizio.

Si fa presente che la Regione Umbria – Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie, Umane e strumentali – servizio Valutazioni ambientali VIA, VAS e sviluppo sostenibile, con Determinazione Dirigenziale n. 2129 del 12.04.2013, ha espresso parere ambientale favorevole, con prescrizioni, al progetto della "variante di tracciato nei comuni di Gubbio e Gualdo Tadino".

Si evidenzia che in riferimento alla attività di ripristino, non sarà effettuato alcun trattamento specifico con agenti chimici. Si precisa in particolare che gli inerbimenti, in base alle caratteristiche morfologiche, pedologiche e vegetazionali dei territori interessati dalla variante, saranno effettuati utilizzando la tipologia di idrosemina con seme, acqua, concime. Le cure colturali alle piante messe a dimora saranno eseguite senza alcun impiego di diserbanti e insetticidi.

Si precisa infine che dallo studio della vegetazione e dell'uso del suolo contenuto nel quadro di riferimento ambientale, il tracciato del metanodotto in progetto non interesserà gli ambiti di tartufaie.

Reggio Emilia, 03.07.2013

Allegato alla nota Snam Rete Gas S.p.A. prot. REINV/CENORD/ 490 /TRT del 03.07.2013